



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

Oggetto: Variante puntuale al PAI ai sensi dell'art. 37 delle Norme di Attuazione del PAI, a seguito dello studio di assetto idrogeologico concernente la pericolosità da frana del colle di San Sebastiano nel Comune di Dolianova - Deliberazione Consiglio Comunale n. 42 del 05.10.2021 – Rettifica errore materiale determinazione n. 173 del 16.09.2022

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la L.R. 19 del 6.12.2006 recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici” con la quale è stata istituita l’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, ed in particolare l’art. 68, commi 4 bis e 4 ter;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 4 settembre 2008 n.102 concernente l’assetto organizzativo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Presidenza della Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 10.07.2006 n. 67 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI);

VISTE le vigenti Norme di Attuazione del PAI;

VISTA la Determinazione del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino della Sardegna n. 173 del 16.09.2022 recante “*Variante puntuale al PAI ai sensi dell’art. 37 delle Norme di Attuazione del PAI, a seguito dello studio di assetto idrogeologico concernente la pericolosità da frana del colle di San Sebastiano nel Comune di Dolianova*”

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 14, comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell’Agenzia di Distretto Idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale dell’Autorità di Bacino;

RILEVATO che il dispositivo della sopra citata Determinazione n.64 del 31.03.2023 all'art.2 riporta in maniera non corretta la denominazione del Comune;

RITENUTO che, per quanto sopra, occorre correggere il suddetto errore materiale ed indicare che le aree di pericolosità citate interessano il Comune di Dolianova;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

DETERMINA

- ART.1** di dare atto che, per mero errore materiale, nell'art. 2 della Determinazione del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Sardegna n. 173 del 16.09.2022, è stato citato il Comune di San Vito;
- ART.2** di rettificare, pertanto, l'art.2 della Determinazione del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Sardegna n. 173 del 16.09.2022, sostituendo la seguente porzione di testo *«di disporre che le aree di pericolosità idraulica e da frana in territorio comunale di San Vito, così come individuate dallo studio di cui ai precedenti punti, sono immediatamente soggette alle Norme di Attuazione del PAI»* con *«di disporre che le aree di pericolosità da frana in territorio comunale di Dolianova, così come individuate dallo studio di cui ai precedenti punti, sono immediatamente soggette alle Norme di Attuazione del PAI»*, dando atto che restano invariati tutti gli altri contenuti della medesima determinazione.

La presente determinazione diviene efficace con la pubblicazione sul BURAS di cui viene data notizia sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino.

Il Segretario Generale

Antonio Sanna

Siglato da :

CORRADO SECHI

PAOLO BOTTI